

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana, in merito alla proposta di PRAER di cui alla DGR n° 708 del 14 luglio 2003, nella seduta del 23 ottobre 2003 a voti unanimi con delibera 55/2003 approva il seguente parere:

Premessa

La redazione da parte della Regione Toscana del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) era prevista già dal comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale 30 aprile 1980 n. 36. Tale Piano avrebbe dovuto essere pubblicato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della L.R. 36/1980.

La Regione Toscana ha approvato il PRAE con la D.C.R. 7 marzo 1995 n. 200.

Con la Legge Regionale n° 78 del 3 novembre 1998 la regione vara il "Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili".

Con Delibera di Giunta Regionale del 14 luglio 2003 n. 708 si è adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) previsto dalla sopracitata legge.

Il PRAE (D.C.R. 7 marzo 1995 n. 200) tutt'ora vigente avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2000.

Considerazioni generali

La Regione Toscana è stata fra le prime regioni in Italia a dotarsi di una propria autonoma disciplina del settore estrattivo: prima con la L.R. 36/80 e successivamente con il testo unico (L.R. 78/98), ed attraverso lo strumento del PRAE, oggi PRAER, che costituisce a tutti gli effetti non solo lo strumento programmatico di tale attività nel medio-lungo periodo ma anche, e soprattutto, il documento di sintesi nel quale trovano giusto equilibrio, le esigenze produttive e le esigenze ambientali.

Dobbiamo dare atto che le due leggi hanno favorito un salto di qualità a tutto il settore sia in termini di progettazione e di esecuzione sia in termini culturali, ovvero elevando lo stesso metodo di approccio dei tecnici e degli imprenditori. Si è quindi passati da un comparto poco regolamentato ad uno dove il rispetto delle regole è divenuto norma grazie anche ai sistemi di controllo che le stesse leggi hanno imposto anche se permangono però aree dove, vuoi per la concentrazione di attività estrattive di materiali particolarmente pregiati, vuoi per le difficoltà degli Enti locali ad esercitare un'azione di controllo frequente e puntuale, il decentramento delle competenze mostra tutti i suoi limiti negativi.

Se c'è quindi un documento dal quale si dovrebbe evincere la politica del corretto uso delle risorse non rinnovabili come quelle di cui si tratta

e la sostenibilità ambientale, questo dovrebbe essere il PRAER.

Premesso quanto sopra, da un esame dei testi e degli elaborati cartografici che compongono il PRAER, possono essere fatte alcune considerazioni di carattere generale.

1) Il PRAER, per gli obiettivi che si prefigge e la materia che disciplina, è sicuramente un documento nel quale il quadro conoscitivo relativo alla componente geologica rappresenta (o dovrebbe rappresentare) un elemento essenziale e caratterizzante proprio perché il suo principale scopo è quello di governare lo sfruttamento di risorse naturali quali i materiali naturali da costruzione.

Tuttavia la trattazione geologica del piano risulta frettolosa, sintetica e non particolarmente approfondita: le formazioni geologiche e le suddivisioni litologiche sono trattate con la nomenclatura ed il quadro conoscitivo di riferimento risalenti agli anni sessanta/settanta. Non si tratta quindi di un documento datato ma piuttosto di un quadro di riferimento ormai parziale e per certi aspetti, ed a luoghi, addirittura avulso dalla realtà.

Questo elemento non ha una semplice rilevanza formale ma sostanziale in quanto la disponibilità di una base geologica (se non addirittura giacimentologica) aggiornata avrebbe permesso la reale definizione delle risorse.

Unico elemento innovativo, da questo punto di vista, pare quindi essere la digitalizzazione della cartografia, anche se il collage delle tavolette

risulta talora impreciso.

2) Il PRAER risulta modulato su un quadro conoscitivo delle attività estrattive gravemente carente. Non è infatti supportato da dati storico/statistici significativi riguardanti la produzione degli ultimi 10 anni, con l'eccezione (peraltro con dati parziali) dell'anno 2000. Non si dispone nemmeno del censimento delle attività estrattive, sebbene la L.R. 78/1998 all'art. 16 ("Obblighi informativi") abbia previsto l'obbligo da parte dei Comuni di comunicare alla Provincia e alla Giunta Regionale, anche a fini statistici, le cave attive, i titolari, i loro recapiti, i volumi estratti nell'anno precedente.

Certamente ciò è dovuto alla assenza, in sede regionale, di un apposito Ufficio o Dipartimento preposto anche ad aggiornare il quadro conoscitivo di cui tutto il settore, viceversa sente la necessità.

Risultano mancanti inoltre, dati significativi sui materiali di recupero, per i quali non sono disponibili informazioni né quantitative né qualitative.

3) La cartografia tematica del PRAER è quella del PRAE 2000 semplicemente adeguata con le numerose varianti intervenute e con le richieste avanzate da singoli soggetti oppure da pubbliche amministrazioni. Non sono state individuate in maniera analitica le risorse e di conseguenza i giacimenti, ma sono state inserite solamente le risorse segnalate da terzi e ritenute degne di inserimento, talvolta con errori materiali, perimetrando aree in cui la risorsa non esiste o è

comunque indisponibile.

Se la Carta delle Risorse è, o dovrebbe essere, un dato incontrovertibile.

La Carta dei giacimenti è il fulcro del programma e non può essere, a nostro avviso, il mero risultato di un "collage" di aspettative pubbliche e private.

Lo sviluppo sostenibile, il corretto uso delle risorse, la tutela dell'ambiente, passano anche e soprattutto dalla Carta dei Giacimenti.

4) L'elemento portante del PRAER, nell'ottica della razionalizzazione dell'attività estrattiva in relazione alla richiesta dei materiali in ambito provinciale, è quello della ridistribuzione regionale delle estrazioni e l'incentivazione del recupero. Ciò al fine di rendere, per quanto possibile autonoma, ogni provincia, riducendo sia l'esportazione che l'importazione del materiale. Ma mentre si evince il caso di due di province in cui non si hanno siti estrattivi riteniamo che questo avrebbe dovuto essere accompagnato da considerazioni specifiche su tipo e qualità di risorse per provincia.

Inoltre, questo condivisibile principio dovrebbe tuttavia essere attentamente ponderato in ragione della reale offerta e domanda locale, da individuare mediante un approfondito e documentato studio per categorie merceologiche e per bacini di utenza.

La suddivisione elementare del PRAER in materiali del settore I e del settore II, anche sulla base di un quadro conoscitivo adeguato, potrebbe non garantire la sostenibilità della "autarchia provinciale" e provocare viceversa forzature nel mercato con un aumento dei prezzi e favorendo

gli operatori non regionali, svincolati dal contingentamento toscano.

5) Una questione molto importante e che invece è liquidata con poche righe che non portano alcun contributo di novità, è il problema delle cave dismesse prima del 1995 e da recuperare. Sia il vecchio PRAE che l'attuale PRAER (al punto 2.4 dell'Allegato 1) parlano di recupero di cave dismesse. La normativa vigente non ha però avuto l'effetto di incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse ed il PRAER non introduce alcun elemento di novità. Viceversa sarebbe stato opportuno, in alternativa allo sfruttamento di aree vergini, fare uno sforzo per individuare, già a livello regionale, se non altro come proposta da far vagliare in sede provinciale, i siti o le aree da risistemare al fine di interessare aree già compromesse e giungere al loro definitivo reinserimento ambientale

6) La L.R. 78/1998 non è riuscita nell'intento di semplificare le procedure per l'autorizzazione delle attività estrattive e di dare a queste tempi certi. Talvolta ciò è dovuto a rigidità o inadeguatezze degli Enti che la devono attuare. Spesso infatti non solo funzionari di enti diversi adottano interpretazioni differenti rispetto ai medesimi aspetti burocratici o normativi, ma anche nello stesso ente, soprattutto se dotato di compartimenti geografici (come l'ARPAT), si osservano sensibili differenziazioni interpretative. Il PRAER, con un ulteriore decentramento e non essendo uno strumento normativo capillarmente cogente, potrebbe aggravare questo problema se privo, come sembra, di

riferimenti univoci ed ineludibili per tutti gli Enti. Si ricorda a questo proposito che già nell'applicazione del primo PRAE si è dovuto assistere a comportamenti differenziati rispetto ad atti che la stessa Regione Toscana aveva stabilito essere "dovuti".

7) Nel piano si nota la totale assenza di ogni qualunque riferimento alla questione della sicurezza nelle attività estrattive. Era auspicabile che a seguito del D.Lgs. 624/1996 che ha modificato tra gli altri il D.P.R. 128/1959 in occasione della stesura di uno strumento così importante, si rimarcasse questo fondamentale aspetto.

8) Sono poco definiti inoltre gli aspetti riguardanti l'individuazione delle cave e dei bacini estrattivi, in rapporto alle effettive competenze delle Amministrazioni provinciali e di quelle comunali, ed anche la consequenzialità tra l'inserimento di un'area nei giacimenti e nella carta delle cave e dei bacini estrattivi è poco chiara. L'esperienza insegna che normalmente a livello Provinciale (e talora Comunale) gli indirizzi regionali vengono abbondantemente disattesi rendendo ancora più incerta la materia.

9) Nell'ultima nota non si può non rilevare che, di fatto, prima di avere un documento veramente operativo si dovrà aspettare l'approvazione definitiva dell'atto da parte della Regione ed un ulteriore congruo periodo di tempo per la stesura, da parte delle diverse Province, del Piano Provinciale delle Attività Estrattive. Potrà perciò verificarsi che

in alcune province sia già vigente il PAERP ed in altre ancora il PRAE introducendo squilibri per contingentamento e disparità burocratiche.

Conclusioni

L'impianto generale del PRAER pare mostrare i limiti di uno strumento di pianificazione urbanistica che sembra prefiggersi esclusivamente, ma impropriamente, lo scopo di influire sui comportamenti economici di una categoria produttiva piuttosto che cercare di risolvere la sostenibilità ambientale delle attività estrattive, a cominciare dalla lettura comparata delle previsioni con il regime vincolistico sia regionale che nazionale del quale non vi è traccia nel documento esaminato e che, viceversa, avrebbe dovuto costituire elemento discriminante primario per le successive scelte operative.

A questa inadeguatezza si somma quella conoscitiva: gli elementi di conoscenza del territorio dal punto di vista geologico, l'analisi del fabbisogno, della produzione e della produttività potenziale che viceversa sono supportati da un quadro storico/statistico assolutamente inadeguato se non del tutto assente.

Per quanto sopra esposto il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana esprime un parere negativo all'approvazione definitiva del provvedimento nella forma proposta e coglie l'occasione per ribadire la disponibilità a fornire ogni contributo utile.